

N. 50477/2020 R.G. V.G. (vi è riunito il proc. n. 50578/2020 VG)



IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA SEZIONE
MINORILE – CIVILE

Così composta

Gianna Maria Zannella	Presidente
Sofia Rotunno	Consigliere
Elisabetta Pierazzi	Consigliera rel.
Maria Luigia Leo	Consigliera on.
Sandro Montanari	Consigliere on.

all'esito della camera di consiglio del 14/9/2021, nel procedimento in epigrafe avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 26/2020 pronunciata il 16/12/2019 e pubblicata il 27/1/2020 nel procedimento n. 53/2019/AB, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore S. C. n. a Omissis, pendente

TRA

S. S., nata a Omissis, in qualità di nonna materna della minore S. C., rappresentata e difesa per procura speciale in atti dall'Avv. Emilia Casali presso la quale è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

S. B., nata a Omissis, in qualità di madre della minore S. C., rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Chiara Camplone presso la quale è elettivamente domiciliata

APPELLANT

E

E

AVV. FILOMENA SILIPO, C.F. SLPFMN63A65H501Q, nella qualità di curatrice speciale della minore S. C., nata a Omissis, nominata dal Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto depositato il 7/5/2019, difesa in proprio

APPELLATA

M. C. nato a Omissis, in qualità di padre della minore S. C., difeso d'ufficio dall'Avv.to Maria Teresa Gualtieri nominata dal Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto depositato il 7/5/2019

SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI ROMA nella qualità di Tutore Provvisorio della minore S. C., nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto depositato il 7/5/2019

P.M.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

APPELLATI CONTUMACI

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

CONCLUSIONI: come in atti.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con la sentenza in epigrafe, notificata il 29.1.2020, il Tribunale per i Minorenni di Roma, pronunciando su ricorso del P.M.M., ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore S. C., nata a Omissis; ha confermato la nomina del Tutore provvisorio, precedentemente disposta; ha stabilito che la minore restasse collocata nella Casa Famiglia dove era già ospitata, in vista del collocamento a scopo adottivo presso una coppia idonea da individuarsi tra quelle che avevano dato la disponibilità all'adozione; ha disposto il divieto di contatto con i genitori e con i familiari.

Il Tribunale è giunto a tali determinazioni alla luce degli eventi occorsi successivamente alla nascita della minore, che avevano portato all'apertura di un procedimento urgente ex art. 330- 333 c.c. e che si richiamano brevemente, per miglior comprensione dei fatti, in questa sede, senza dover riportare per intero quanto già esposto ed esaminato nell'amplia e approfondita sentenza di primo grado.

a) S. B. è stata accolta insieme a S. nella Casa Famiglia "Teresa Verzeri" il 4 dicembre 2014, a causa della propria accertata condizione di indigenza e di precarietà sociale, personale e abitativa e della assenza di supporto familiare; la convivenza con il padre di S. si era interrotta a causa di agiti violenti dell'uomo e della sua condizione di tossicodipendenza, in ragione della quale questi aveva anche commesso dei reati per i quali aveva subito dei periodi di detenzione;

b) dopo alcuni anni ed in ragione di segnalate condotte verbalmente aggressive della appellante nei confronti della figlia, degli ospiti e degli operatori questi ultimi ne avevano chiesto l'allontanamento "avendo esaurito le proposte educative"; il 7/2/2017 la diade veniva accolta presso una diversa casa famiglia, la 'Margherita Naseau', che poteva offrire anche un percorso psicoterapeutico alla madre che presentava evidenti fragilità sotto il profilo psicologico e comportamenti oppositivi e disfunzionali.

Veniva quindi aperto su istanza del PMM il procedimento n. 479/17 VG per la verifica della responsabilità genitoriale sia del C. che della B.

Il TM disponeva il collocamento della bambina in casa famiglia unitamente alla madre, con divieto di prelievo da parte dei genitori senza autorizzazione giudiziale; incaricava il servizio sociale di regolamentare le visite paterne e disponeva una valutazione di entrambi i genitori presso il S.E.R.D. incaricando la A.S.L. di effettuare una valutazione psicodiagnostica; venivano attivati interventi di supporto ad entrambi i genitori.

Quindi, sentiti questi ultimi ed acquisita relazione dei servizi sociali, che dava conto degli sforzi della coppia genitoriale per superare le proprie criticità, con decreto depositato il 28 settembre 2017 il servizio sociale era incaricato di regolamentare le visite paterne favorendo la frequentazione anche con pernottato, di disciplinare le uscite dalla casa famiglia della minore con la madre e di studiare la fattibilità di un progetto di autonomia dei genitori volto a far cessare l'istituzionalizzazione;

c) alla luce delle relazioni del servizio sociale con decreto del 2/5/2018 il Tribunale, stante il lungo periodo di istituzionalizzazione della minore, la positiva conclusione del parallelo percorso di disintossicazione del padre, che aveva reperito una abitazione ed un lavoro, mentre la madre non aveva ancora un progetto abitativo né lavorativo concreto e si rapportava ancora in modo verbalmente aggressivo con la figlia, il Tribunale disponeva il collocamento di S. presso il padre e l'affidamento ai Servizi sociali, prevedendo incontri protetti con la madre;

d) tuttavia, dopo meno di due mesi dall'esecuzione del provvedimento nel corso dei quali il padre aveva manifestato evidenti difficoltà nella gestione della minore, e nonostante il sostegno della psicologa e dell'educatrice domiciliare e l'attivazione del TSMREE per la minore, il due luglio 2018 il padre riconduceva la figlia presso gli uffici del servizio sociale chiedendo che fosse di nuovo istituzionalizzata. La bambina veniva quindi collocata presso una diversa Casa Famiglia sita a Toffia, in provincia di Rieti. Con decreto del 4/7/2018 il Tribunale confermava il collocamento con facoltà di visita per i genitori e incaricava il Centro Fregosi di valutare le capacità genitoriali e le condizioni psicologiche dei componenti il nucleo, per verificare le possibilità di un recupero della relazione parentale;

e) il 25/9/2018 il Tribunale, sulla base delle informazioni relative al reperimento da parte della madre di un lavoro e di una autonoma sistemazione abitativa, decideva di operare un graduale reinserimento di S. presso la madre, che stava seguendo un percorso di semiautonomia e di reinserimento sociolavorativo supervisionato dalla casa famiglia; tuttavia le condizioni di vita di quest'ultima mutavano poco tempo dopo, avendo nel frattempo la B. nuovamente perduto il lavoro e la disponibilità abitativa, ed era stata dimessa alla fase di semiautonomia per non avere seguito le regole stabilite, introducendo e facendo pernottare nell'abitazione che le era stata assegnata persone non appartenenti al nucleo familiare; inoltre, erano insorte criticità anche nella relazione con la minore: la madre aveva interrotto le telefonate e diradato le visite proprio mentre si predisponava il collocamento presso di lei della bambina. Il 26/11/2018 il Servizio sociale comunicava tali informazioni al TM, ritenendo consigliabile, stante l'inaffidabilità materna, la sospensione del progetto di inserimento familiare; nelle more della decisione del tribunale, tuttavia, poiché dopo la perdita della sistemazione abitativa la B. aveva ripreso i rapporti con la madre, da tempo interrotti a causa di accesa conflittualità familiare, presso la quale veniva accolta, le visite di S. proseguivano presso la casa della nonna fino al marzo 2019, e a partire dal 2 marzo venivano effettuati anche tre pernottamenti;

f) il 28/12/2018 veniva depositata la relazione conclusiva del Centro Fregosi dalla quale emergeva che dagli incontri tra madre e figlia all'interno della Casa Famiglia si evidenziavano attaccamento emotivo, ma anche numerosi profili di disfunzionalità nella condotta della figura materna, caratterizzata da una struttura di personalità narcisistica, borderline, connotata da pensiero paranoideo; il padre, invece, non si presentava agli incontri, mentre la nonna materna non veniva ritenuta una risorsa a causa del difficile rapporto con la propria figlia, in ragione del quale era stata a lungo lontana anche dalla nipote. La relazione dava conto anche della sofferenza profonda e dei gravi rischi evolutivi di S., per la instabilità relazionale che aveva caratterizzato tutta la sua vita.

Con decreto del 30.4-7.5.2019 il Tribunale, evidenziata la dannosità per la minore della relazione con la madre, in ragione delle insuperabili carenze genitoriali di quest'ultima; ritenuto che la strada della individuazione di figure parentali di sostegno non fosse risultata percorribile e che la minore dovesse ormai trovare, con urgenza, lo spazio necessario al suo legittimo bisogno di essere inserita in un contesto familiare che potesse garantirle un ambiente sano in cui crescere, sospendeva la responsabilità genitoriale di padre e madre della minore, apriva il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di S. e nominava il tutore e la curatrice speciale.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la madre della minore; la curatela si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo, che veniva respinto dalla Corte d'appello con decreto del 31/10/2019.

Nel procedimento n. 53/19 AB aperto per la verifica della condizione di abbandono si costituivano la madre e la nonna materna della minore; il tutore faceva pervenire diverse relazioni e, come la curatrice speciale, partecipava alle udienze; la responsabile della casa famiglia riferiva di avere appreso dalle sorelle del padre che questi era stato ritrovato in fin di vita per overdose di eroina ed era nuovamente stato ricoverato in comunità; all'esito, sentite la madre, la nonna, il servizio sociale, il personale della casa famiglia dove era collocata S. e la curatrice speciale, ascoltate le conclusioni delle parti il Tribunale dichiarava lo stato di abbandono di S. C. e la sua condizione di adottabilità.

2. Avverso la sentenza hanno proposto separati appelli, successivamente riuniti, la nonna materna e la madre della minore, chiedendo entrambe la revoca della dichiarazione di adottabilità di S. e la riattivazione immediata degli incontri con la bambina (quest'ultima istanza, riproposta dopo l'ammissione della CTU, è stata successivamente respinta in sede di inibitoria).

S. S. ha chiesto in via principale dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità del giudizio di primo grado e/o della sentenza impugnata lamentando il difetto di costituzione in giudizio di difensore tecnico del minore; la violazione dell'art. 10, 2° comma L. 184/83 e degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., per essere la decisione stata assunta sulla base di istruzione probatoria svolta esclusivamente nel procedimento de potestate; la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 2° comma n. 4, 101 c.p.c. e 111 Cost. per erronea ricostruzione dei fatti ed omessa motivazione, per mancata ammissione dei mezzi di prova e della CTU richiesta, per il mancato ascolto della minore, il tutto con ogni effetto di legge, compresa la dichiarazione di non sussistenza dello stato di abbandono; per l'effetto, dichiarato il non luogo a provvedere circa lo stato di adottabilità e assunto ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alla responsabilità genitoriale dei genitori della minore, ha chiesto l'affidamento della nipote per i motivi indicati in via gradata nel ricorso o, in via subordinata, l'affidamento etero-familiare e/o l'adozione ex art. 44 l. 184/1983, con la qualificazione giuridica che risulterà di giustizia, contestualmente, nell'ottica di preservazione degli affetti, disponendo la frequentazione con la nonna materna regolamentando tempi e modalità; in via istruttoria ha chiesto l'ascolto dei familiari indicati e della minore e disporsi
CTU, dal momento

che il centro Fregosi, concentrandosi esclusivamente sulla madre e sulla bambina, non avrebbe adeguatamente valutato le risorse della nonna.

S. B., con motivi in gran parte sovrapponibili a quelli della propria madre, ha chiesto che la Corte dichiari non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità ed affidi la minore alla madre; in subordine, nel caso di affidamento eterofamiliare o di adozione ex art. 44 l. 184/83, ha chiesto di potere mantenere la frequentazione con la minore.

Fissati con decreto presidenziale i termini per la notifiche e la costituzione delle parti, la curatrice speciale avv. Filomena Silipo si è costituita chiedendo nell'interesse della minore di respingere i due appelli e confermare il giudizio del Tribunale per i Minorenni, senza dare corso alla richiesta di CTU.

Nelle note di replica autorizzate l'appellante S. ha eccepito la tardività della costituzione della curatrice, chiedendo la nomina di un difensore a tutela della minore; la curatrice ha chiesto il rigetto di tale istanza.

Quindi, disposta dalla Corte la rinnovazione della notifica tardivamente effettuata al padre, il 27/1/2020 i Servizi sociali hanno depositato una relazione in cui si evidenziava che S. cresceva in maniera armoniosa ed appariva necessario il suo celere inserimento in un contesto familiare stabile. Successivamente anche il Procuratore generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato previo rigetto di ogni istanza istruttoria.

Alla successiva udienza - svoltasi con rito cartolare in ragione delle condizioni epidemiologiche - sono rimasti contumaci M. C., il Pubblico Ministero minorile ed il Sindaco di Roma Capitale, tutore provvisorio della minore.

All'esito la Corte ha ritenuto opportuno dare sfogo alla richiesta di approfondimento tecnico-psicologico già sollecitato in primo grado, incaricando il CTU prof. Paolo Roma di valutare non soltanto la qualità del legame madre-figlia ma anche il contesto nel quale vive la madre, coinvolgendo i Servizi territoriali nella predisposizione di un progetto che ne perseguisse l'autonomia economica ed abitativa valutandone la compatibilità con i tempi della minore nonché, al punto 5, di valutare le "conseguenze che potrebbero derivare ... dal ripristino degli incontri con la madre, indicando le modalità con le quali tale ripristino potrebbe eventualmente attuarsi senza pregiudizio per la bambina". Ha chiesto inoltre di valutare la personalità della nonna materna che il Centro Fregosi aveva escluso potesse essere considerata una utile risorsa.

Modificato il collegio a seguito del trasferimento della relatrice per l'assunzione di altro incarico, con l'ordinanza del 1° aprile 2021 la Corte, in accoglimento di istanza dell'appellante

S., ha chiesto anche la valutazione delle risorse della parte ai fini di un affidamento della minore.

Nelle more dello svolgimento della consulenza, alla quale ha partecipato anche la CTP nominata dall'appellante S. S., è stata acquisita la relazione del tutore del 17 maggio 2021, depositata nel procedimento di inibitoria sopra menzionato, che evidenziava la risposta estremamente positiva della minore all'inserimento nel nucleo familiare con finalità adottive e la necessità di valutare molto attentamente l'eventualità di una ripresa di contatti della minore con la madre e/o la nonna. Se ne riporta di seguito il testo, utile a ricostruire la vicenda in una prospettiva diacronica. "La minore in oggetto è collocata presso una famiglia fin dal mese di settembre 2020. Si è arrivati al collocamento dopo la positiva frequentazione tra la coppia e la bambina, frequentazione disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel mese di giugno con il provvedimento del 26/062020 a cui è seguito, in data 09/092020, il provvedimento del collocamento.

Si evidenzia la richiesta della bambina di avere una stabilità affettiva più volte espressa durante la sua permanenza in Casa Famiglia e nella terapia di supporto psicologico con il dott. Flavio Gianbernardini.

Tale "bisogno" si è manifestato fin dalla frequentazione con la coppia collocataria dove S. ha da subito mostrato entusiasmo vedendo corrisposti adeguatamente i propri bisogni affettivi entrando in completa sintonia con loro e la quotidianità con la coppia sta proseguendo in modo ottimale, i rapporti tra di loro si sono arricchiti in un contesto di motivazione, accoglienza e equilibrio "sano" con un ritmo quieto ma "sicuro". La bambina non chiede più della madre e neanche della nonna, con la quale, in effetti non è mai riuscita a costruire un rapporto affettivo significativo se non nell'ultimo periodo e con il sostegno dalla Casa Famiglia dove S. era ospite. Questo a causa dei cattivi rapporti che ci sono stati da sempre tra la sig.ra S. e la figlia S. (madre di S.) riferiti nei racconti che la stessa sig.ra S. ha fatto negli incontri con il Servizio Sociale (relazione del S.S. del 26/06/2019 e relazione del

S.S. 26/11/2018). Ricordo che proprio a causa di tali rapporti la piccola S. ha avuto un lungo percorso di istituzionalizzazione a partire dall'età di tre anni e che in effetti solo nell'ultimo periodo (da quando S. è andata nella Casa Famiglia da sola) ha potuto re-incontrare la nonna stabilmente. Si sottolinea inoltre che la Casa Famiglia attivò il supporto psicologico a S. con l'intento di aiutarla a ritrovare un suo equilibrio proprio per le mancanze legate al suo percorso di crescita inficiato dai comportamenti materni e dai difficili rapporti che intercorrevano all'interno del nucleo familiare di origine.

S. è una bambina che sta crescendo attraverso l'aiuto di un contesto ambientale stabile e di cura, che non si limita a "garantire" solo gli aspetti materiali ma che assicura una stabilità affettiva e di ricchezza delle relazioni che le è mancata e di cui necessitava. Si ricorda che S. ha attraversato nei più importanti anni della sua evoluzione psicoaffettiva delle grandi difficoltà, difficoltà e mancanze legate da una parte al rapporto diretto con la madre naturale ma anche con la mancanza di figure di riferimento adulte, mancanza legata anche ai difficili rapporti tra la sig.ra S. e sua Madre sig.ra

S. e che l'eventuale ripresa degli incontri con la Nonna o con la Madre debba essere valutata attentamente all'interno di una lettura complessiva della storia della bambina.”

Dopo il deposito della relazione peritale S. S., preso atto della volontà espressa dalla minore di rimanere presso la coppia collocataria, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni chiedendo che, con la formula giuridica ritenuta più tutelante e nel suo supremo interesse, ferma restando la pronuncia di non luogo a procedere sulla dichiarazione di adottabilità per esclusione dello stato di abbandono, la Corte affidi S. all'attuale coppia collocataria e/o ne disponga l'adozione ex art. 44 L. 184/1983 con la qualificazione giuridica che risulterà di giustizia e, in ogni caso, dètti la regolamentazione delle frequentazioni con la nonna nella modalità e con ogni provvedimento ritenuti opportuni.

La rinuncia alla domanda di affidamento della minore e la richiesta di potere mantenere un rapporto con la nipote, per il bene di entrambe, sono state ribadite all'udienza del 14/9/2021, alla quale la parte è comparsa anche personalmente, precisando di avere interrotto da circa due anni ogni rapporto con la propria figlia, che ha con lei un rapporto molto conflittuale, e di averlo fatto soprattutto a tutela di S..

S. B. ha integrato a sua volta le proprie conclusioni chiedendo che, in subordine rispetto alle domande precedentemente formulate, sulla base delle risultanze emerse dalla CTU la Corte voglia disporre l'adozione ex art. 44 L. 184/83 (in favore degli attuali collocatari) disciplinando il mantenimento della frequentazione madre-figlia anche mediante incontri protetti, secondo le modalità ed i tempi ritenuti idonei nel rispetto del sano sviluppo psicofisico della minore.

Le altre parti hanno reiterato la richiesta di rigetto delle impugnazioni.

3. Devono preliminarmente esaminarsi le censure in rito avanzate dalle difese delle appellanti.

a) Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 22/9/2020 ha indicato al 10/7/2020 il termine per la presentazione di memorie da parte degli appellati; la curatrice si è costituita, tardivamente, con memoria depositata il 29/9/2020 (dopo la celebrazione dell'udienza, nella quale è stata disposta la rinnovazione delle notifiche al padre della minore in vista della nuova udienza del 2/2/2021).

Nessuna conseguenza tuttavia ciò comporta sul piano processuale, non avendo la parte inteso proporre autonome eccezioni o domande.

b) E' infondata la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio per il padre della minore, avanzata nelle prime repliche dall'appellante S. e non reiterata dopo il perfezionamento della notifica dell'atto di appello al predetto C.. La norma dell'art. 10 c. 2 l. 184/1983, richiamata a sostegno della richiesta, che dispone la nomina del difensore sin dall'inizio del procedimento è stata infatti rispettata con la nomina nel procedimento di primo grado; la mancata costituzione del padre in sede di appello, una volta verificata la correttezza della notifica dell'impugnazione, è frutto di una scelta insindacabile della parte, che rimane contumace.

c) Parimenti non si ravvisano profili di nullità della sentenza in relazione alla mancata costituzione della curatrice speciale nel giudizio di primo grado. La nomina è stata infatti correttamente effettuata dal Tribunale con decreto del 29/5/2019, contestualmente alla nomina del tutore.

Oltre alla considerazione in punto di fatto che, pur non depositando memorie scritte, entrambe le figure hanno svolto un ruolo attivo nella procedura, facendo pervenire relazioni di aggiornamento (il tutore, in data 16/10/2019) e partecipando alle udienze del 28/10/2019 e 28/12/019, nelle quali sono state sentite ed hanno espresso le proprie valutazioni, la mancata formale costituzione in primo grado, se seguita come in questo caso dalla costituzione in appello, non integra una delle nullità tassativamente indicate dall'art. 354 c.p.c. che comportano la rimessione della causa al primo giudice; anche recentemente la Suprema Corte ha affermato che, se nel procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità, la mancata nomina di un curatore speciale cui non segua la designazione di un difensore del minore determina la nullità del procedimento, tuttavia, "ricorrendo tali circostanze, deve essere...escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pertanto procedere, a norma dell'art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore" (Cass. n. 12020 del 07/05/2019; in termini Cass. n. 28723 del 16 dicembre 2020, per la quale la nomina del difensore da parte della Corte di Appello sana la nullità derivante dalla mancata partecipazione del minore in primo grado).

In tal modo viene superato il vizio di mancata integrazione del contraddittorio, pienamente realizzato sebbene in secondo grado; la questione non è inoltre rilevabile d'ufficio ma soltanto su sollecitazione della parte interessata (che non la ha sollevata in questa sede).

d) Quanto alla nullità della sentenza di primo grado in ragione dell'essere stata assunta in base ad attività istruttoria svolta nel procedimento n. 479/17 VG, si rileva che le parti non hanno sollevato alcuna contestazione in proposito nel giudizio di adottabilità svolto in primo grado; le censure sollevate in questa sede sono dunque tardive.

S. B. poi ha avuto fin dall'inizio piena conoscenza dell'esistenza del procedimento di volontaria giurisdizione, nel corso del quale si è anche sottoposta ad accertamenti ed a valutazioni, ed anche la nonna materna ne è stata informata almeno a partire dal luglio del 2017, quando ha potuto frequentare S. presso la casa famiglia Margherita Naseau e presso la propria abitazione. La stessa, peraltro, non rivestiva un ruolo genitoriale ma quello di figura vicariale nei confronti della minore e fino a quella data non aveva un rapporto significativo con S.; le vicende esaminate nel procedimento n. 479/17 VG hanno riguardato aspetti della condizione del nucleo genitori-figlia ai quali la nonna materna era del tutto estranea. Non sono dunque ipotizzabili, anche per tali ragioni, i menzionati profili di violazione del contraddittorio nella formazione della prova.

Infine, le appellanti hanno avuto piena conoscenza del contenuto delle relazioni redatte dai servizi sociali e dalla casa famiglia al momento dell'apertura del procedimento n. 53/2019/AB (come evidenziato dall'atto di appello B., al foglio 6). L'interlocuzione sulle relazioni in questione (che, benché non asseverate da giuramento, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale costituiscono indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento), è stata dunque possibile successivamente, con contraddittorio differito, nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità (Sez. 1, n. [1883](#) del 23/01/2019).

e) Quanto alla mancata ammissione di mezzi istruttori, osserva la Corte che l'eventuale diversa valutazione da parte del giudice di appello della scelta effettuata dal Tribunale non comporterebbe l'invocata nullità della sentenza di primo grado, ma l'ammissione delle prove non esperite. La Corte in proposito ha ritenuto utile integrare il materiale istruttorio disponendo una CTU sui profili indicati anche dalle appellanti; ha condiviso la decisione di non dare corso alle ulteriori istanze istruttorie, volte all'escussione di informatori, in quanto relative a temi indicati in modo generico ("la situazione familiare complessiva") o irrilevanti alla luce degli esiti già acquisiti circa l'interesse della minore ("la disponibilità a sostenere la signora S. S. nell'affidamento della nipote S. C.").

f) quanto alla mancata audizione della minore, infradodicesenne, che ha raggiunto il decimo anno di età solo nelle more del giudizio di appello, la Corte ritiene che l'ascolto diretto nella sede giudiziaria, per l'età infantile della bambina ed il contesto di assoluta estraneità rispetto

all'interlocutore nel quale esso si realizza, non costituisca un setting propizio alla emersione e rappresentazione delle esigenze di S. nel processo, fine a cui è volto l'ascolto. Nel contesto della CTU la minore ha invero potuto esprimere adeguatamente i propri desideri e le proprie aspettative, in particolare nell'incontro con l'ausiliario del Collegio, che ha più facilmente instaurato con lei un rapporto empatico giovandosi della precedente consuetudine della minore con la figura dello "psicologo" (vedi resoconto dell'incontro del 28/6/2021), in un ambiente specificamente attrezzato. La stessa, al corrente dell'esistenza del procedimento giudiziario, ha esplicitato in quella sede i suoi pensieri, i suoi desideri e le sue fantasie, peraltro a volte coesistenti, anche da indirizzare al "Giudice", parlando, dopo una prima fase dell'incontro nella quale ha raccontato con entusiasmo della sua vita con la sua "nuova famiglia", anche dei suoi ricordi della madre e della nonna, riuscendo a verbalizzare le sue preoccupazioni per la prima e i suoi buoni ricordi della seconda, oltre alla forte paura di non poter rimanere nella famiglia affidataria, come invece è il suo desiderio. La sollecitazione a ripetere nella diversa, e più impegnativa, sede processuale quanto già coraggiosamente esposto nella CTU non offrirebbe, ad avviso della Corte, altrettante garanzie circa la genuinità delle provalazioni (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. [1474](#) del 25/01/2021, in tema di motivazione della scelta di procedere all'ascolto in sede di CTU), con il rischio concreto di una minore libertà espressiva e potrebbe anche, per quanto detto sopra, nuocere alla minore. Ciò alla luce di quanto emerso nella CTU circa il fatto che in vista del colloquio con il Consulente S. era stata nervosa per tutta la giornata, mostrando anche paura e preoccupazione alla prospettiva di essere "rimandata indietro" dal Giudice.

4. Con riferimento alle ulteriori censure relative alla correttezza delle valutazioni fattuali e in punto di diritto effettuate dal Tribunale, è utile ricapitolare i principi fondamentali che regolamentano la materia.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una "situazione di abbandono" per essere privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'art. 8 della legge n. 184/83 prevede, a sua tutela, che venga dichiarato lo stato di adottabilità. Poiché tale condizione comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio. E' stato detto che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di

assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Sez. 1, n. [11171/19](#)).

La richiamata valorizzazione del legame naturale, in uno con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge dell'83 secondo la prospettiva comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, rende necessario un "particolare rigore" nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi (Sez. 1 n. 2604/13). L'art. 15 della stessa legge ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi significative: l'omessa comparizione dei genitori innanzi al Tribunale, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi, l'inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, e, con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

La pronuncia della dichiarazione di adottabilità non può essere esclusa infatti quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Sez. 1, n. [16357/18](#)). In questa prospettiva, l'esigenza di accertare con rigore l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali "in un tempo ragionevole" deve certamente tenere conto della veloce ed irripetibile crescita esperienziale dei minori. Posto dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una "soluzione estrema", il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative - senza però che esse assumano valenza discriminatoria - che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Sez. 1, n. [7559/18](#)). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di "sicura valenza probatoria" (Sez. 1 n.15861/14).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia valutato in modo corretto la condizione della minore e del nucleo familiare, e debba essere confermata, con l'unica precisazione relativa al mantenimento della relazione tra la minore e la nonna materna, ritenuta fondamentale anche dal CTU per il consolidamento dell'identità attuale e futura di S.. Dall'istruttoria svolta emergono infatti con certezza quei fatti aventi carattere indiziario di "sicura valenza probatoria", e quei riscontri obiettivi, che attestano la perdurante inadeguatezza materna e l'insuperabile incertezza prognostica, non essendo bastevole a tal fine una mera manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, non accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze della minore.

5. L'abbandono paterno non è in discussione ed appare evidente alla luce dei fatti sopra rapidamente riepilogati, così come della sua mancata costituzione fin dal giudizio di primo grado. Devono dunque essere esaminate le competenze della madre e della nonna in relazione ai bisogni specifici di S., dalla quale dunque è opportuno partire.

a) La relazione della casa famiglia redatta agli inizi del 2019 raffigurava S. come una bambina apparentemente ben funzionante e socievole ma che, tuttavia, faticava ad integrarsi nel gruppo dei pari; la bambina appariva emotivamente "congelata" in un permanente sorriso, che nasconde ogni modulazione dei sentimenti, e mostrava una gioia "ostentata" ogni volta che riceveva la visita della madre o della nonna o le attenzioni di una figura amica seppure, come rilevato dalla casa famiglia, in modo indifferenziato.

La relazione del Centro Fregosi rilevava aspetti adultizzati, e uno stato di sofferenza psicologica legato alla perdita della famiglia unita idealizzata e all'assenza di punti di riferimento – sia relazionali che contestuali – sensibili, stabili e prevedibili. Nonostante le buone risorse personali, S. non sembrava avere interiorizzato la figura materna come un punto di riferimento emotivo (alla conclusione degli incontri con la madre correva ad abbracciare l'educatrice della casa famiglia "come se, una volta chiusa la porta, la madre non fosse più nella sua mente". Rilevato anche in sede valutativa l'aspetto di "congelamento emotivo" presentato anche in casa famiglia, si notava uno stato di sofferenza legato ad una intensa solitudine esistenziale ed un vissuto depressivo, nonostante il temperamento solare.

Al momento della CTU S., inserita da circa dieci mesi nella nuova famiglia, appare "normo sviluppata, in assenza di difettualità neuropsichiatriche, perlopiù serena anche se, nel corso del colloquio, si è percepita una preoccupazione inerente ai possibili incontri con la madre. ... I risultati dei reattivi mentali eseguiti dalla collaboratrice del CTU al fine di esplorare meglio le dinamiche più profonde

confermavano l'assenza di sintomi psicopatologici e la presenza di un forte desiderio di accettazione da parte dell'altro. ... presenta meccanismi di inversione di ruolo e adultizzazione nell'ambito di un apparente compenso psichico. ... L'emotività, anche quando viene apertamente espressa, denota il desiderio di stabilità affettiva e di collocazione e, quando parla della madre naturale, sono evidenti manifestazioni di distanziamento emotivo da questa. Si notano atteggiamenti di regressione con richiesta di contatto fisico soprattutto alla figura femminile (abbracci, palpazione del seno), come anche riportato dai genitori affidatari, per i quali si consiglia un supporto psicoterapeutico. “

Emerge che S. ha la tendenza a tenere con sé un grande numero di piccoli oggetti che le ricordano luoghi, momenti, esperienze, che accumula e porta in tasca o nella sua cameretta, con grande ansia quando non li ritrova. Il tratto, in miglioramento, è ricollegato ad una sua sensazione di precarietà, contrastata con il possesso dell'oggetto materiale.

Si ricorda che S. parla con entusiasmo della sua esperienza scolastica e della nuova famiglia allargata, composta da nonni, zie e cugini. Rispetto al passato ricorda poco il padre, ricorda con piacere la nonna che descrive come affettuosa, "una donna spettacolare" molto amata da tutti, mentre della mamma dice di volerle "ancora" bene ma di "non pensarci più" e ricorda prevalentemente la sua irritabilità e la gelosia verso la nonna, sentimento che teme ancora oggi.

Manda i saluti alla madre ed alla nonna, e dopo avere fermamente ribadito di volere stare "con mamma e papà", come chiama i suoi genitori affidatari, si dichiara disponibile ad avere dei contatti con la nonna, ma non vuole che questa sappia dove si trova, temendo anche la gelosia della madre e di essere "portata via".

Dopo l'anno trascorso presso la famiglia affidataria dunque S. mostra un miglioramento evidentissimo delle proprie condizioni psicologiche, ed appaiono attenuati i temi legati alla solitudine ed alla incertezza esistenziale che più preoccupavano in prospettiva evolutiva.

b) Quanto alla madre, deve condividersi la valutazione di sostanziale inaffidabilità sotto il profilo della funzione genitoriale, che appare seriamente e non temporaneamente compromessa e le cui carenze hanno fatto sì che S. trascorresse la maggior parte della sua vita in un contesto di istituzionalizzazione, peraltro instabile, anche in ragione delle difficoltà della B. a mantenere relazioni serene con le figure di riferimento sia all'interno che all'esterno delle strutture ospitanti.

L'instabilità materna è stato l'unico elemento costante nella vita anche di S., che ha trascorso i primi anni di vita spostandosi con la madre tra l'appartamento condiviso dalla coppia, poi lasciato dalla B. dopo una lite nella quale il compagno la aveva colpita al volto (S. aveva novemesi), e sistemazioni di fortuna presso parenti del padre o amici della

madre, poi presso la nonna materna, nel 2012, e quindi, dal 2014 al 2019, salvo il breve e traumatico periodo del collocamento, fallito, presso il padre, in diverse case famiglia, dopo che quella che le aveva accolte per alcuni anni aveva ritenuto di non potere più ospitare la madre che contestava le regole della struttura ed era oppositiva e verbalmente aggressiva, anche con la figlia. Anche l'interruzione dell'ultimo progetto di reinserimento di S. presso la madre, precedente alla apertura del procedimento di adottabilità, è dipesa dalla segnalazione della casa famiglia dove era collocata S. che riportava un atteggiamento ambivalente della madre nei suoi confronti (l'allontanamento nei fatti nel momento in cui diveniva più concreta la prospettiva del ricollocamento), e che aveva perso contestualmente lavoro e abitazione.

Si tratta di una instabilità relazionale, oltre che abitativa e lavorativa, che se da un lato attesta le risorse della parte, che superando anche temporanei significativi problemi di salute è stata in grado di reperire nuove occupazioni, benché precarie, dall'altra ne evidenzia i limiti, che hanno impedito che tali soluzioni si consolidassero, generando in S. una sofferenza profonda legata ad una condizione di insicurezza, di solitudine e preoccupazione anche emotiva, che tutte le valutazioni effettuate sulla minore (relazioni delle case famiglia, degli psicologi che la hanno seguita, del Centro Fregosi, del CTU) hanno rilevato in modo evidentissimo.

La condizione di problematicità personale materna non è stata superata nel tempo, nonostante le importanti risorse messe a disposizione, per lunghi anni, dalle istituzioni e, con minor costanza, dalla stessa S. S., che in passato più volte ha accolto la diade figlia- nipote pur dopo lunghi periodi di lontananza emotiva e fisica, le cui cause non sono del tutto emerse.

Tale condizione di precarietà esistenziale si è protratta anche nel corso del giudizio di appello, dal momento che attualmente la parte, ultraquarantenne, continua ad avere occupazioni saltuarie e spesso in nero, non ha più un rapporto con la madre da quasi due anni, non risulta avere rapporti con la sorella minore né il proprio padre, divide l'abitazione con altri due coinquilini, non ha mantenuto i rapporti con il tutore della figlia. Si richiama, in proposito, la relazione del tutore in data 17/5/2021, che ripercorre la vicenda a partire dalle fasi iniziali.

E' la stessa S. a dire che la madre aveva "sempre problemi" nella casa famiglia, e per questo ne aveva cambiate alcune, ma che era lei a litigare con tutti; e questa impulsività è un altro tratto comportamentale che ha nel tempo messo a rischio, oltre a sé stessa, la figlia, ed appare riconducibile in parte alla diagnosi psichiatrica risalentemente effettuata sulla appellante, che a partire dai 18 anni (come riferisce la madre S.) si è rivolta più volte a psicologi e psichiatri per supporto e cure, senza tuttavia mostrare, anche in questo caso, costanza nella relazione terapeutica. Nel 2021 la stessa risulta essere nuovamente in cura

presso la UOC di Psichiatria clinica e d'Urgenza del Policlinico Universitario "A. Gemelli" dal 14/12/2020, assume farmaci quali il Gabapentin 400 mg (utilizzato per il trattamento di varie forme di patologie del sistema nervoso) e la Quetiapina 100 mg (indicata per il trattamento della schizofrenia) come terapia del disturbo bipolare e di episodi depressivi.

Alla luce di tutto il materiale raccolto, la valutazione effettuata in sede di CTU restituisce, in continuità con gli esiti della valutazione del Centro Fregosi¹, un soggetto caratterizzato da "una costellazione di segni e sintomi inquadrabili nell'ambito di un funzionamento mentale alterato, con elementi di tipo psicotico e alterazione dell'umore in senso depressivo/disforico. Al colloquio la signora presenta rigidità motoria, cognitiva e astenia affettiva, con difficoltà nella lettura emotiva degli stati mentali propri e altrui. L'ideazione è caratterizzata da sospettosità ed elementi paranoidei. Nell'ambito dei colloqui la signora non riesce a spostare il focus dell'attenzione da sé stessa verso gli altri, rimanendo quindi ossessivamente focalizzata sul proprio sé e sulle proprie capacità. Nella storia personale ricostruita dall'analisi degli atti e dai colloqui sono presenti manifestazioni comportamentali sempre causate da mancata fiducia verso i terzi e dalla sensazione di essere sfruttata. ... Coerentemente con ciò, il risultato dei reattivi mentali depone per rigidità cognitiva e una difficoltà nel contatto con la realtà che risulta impoverito da percezioni poco condivisibili, frutto della difficoltà generale nell'esame di realtà. ... Globalmente, quindi, la signora ha un Disturbo dello spettro schizofrenico (ICD-9: 298.8) di tipo attenuato associato ad un Disturbo dell'umore (ICD-9: 311). ... La sintomatologia della signora risulta allo stato contenuta tramite la terapia psicofarmacologica prescritta dall'UOC di Psichiatria clinica e d'Urgenza della Fondazione Policlinico Universitario "A Gemelli" IRCCS (Dott. Catinari Antonello e Dott.ssa Mazza Marianna), struttura che segue la signora dal 14.12.2020. Nella storia sono presenti altri accessi presso strutture psichiatriche (Dott. Gianluca Monaco, CIM di Via Palmiro Togliatti, CSM di via Bardanzellu, Dott. Francesco Anibaldi).

Di fatto, e al di là delle intenzioni più volte manifestate, non vi è stata da parte della B. una revisione critica delle proprie scelte di vita e delle conseguenze che esse hanno avuto sulla figlia. Difetta nella appellante la "mentalizzazione" della figlia e delle sue esigenze, indispensabile per consentire la crescita e lo sviluppo evolutivo sano e sicuro di S.; il tratto narcisistico e paranoideo costantemente rilevato, nelle successive valutazioni, dai test e dai colloqui, volge sull'altro le responsabilità dei risultati delle proprie scelte, e deresponsabilizza la parte; ciò pone a rischio la figlia, e la sottopone, stante comunque il legame affettivo che la madre ha saputo instaurare, ad un soverchiante compito di maternage nei confronti della sua

¹ Che concludeva: "La signora B. ha un assetto di personalità caratterizzato da una rilevante disregolazione emotiva tipica dei disturbi di personalità borderline. I suoi passaggi emozionali ... non sono regolabili, ... le sue emozioni cambiano rapidamente e in modo imprevedibile ... nonostante declamo la sua libertà e autonomia appare dipendente dagli altri e non in grado di sviluppare un progetto sulla sua vita. Del tutto sullo sfondo appare la figlia, che ha unavvalenza profondamente narcisistica come conferma del suo valore e come parte di sé non sparata e differenziata da lei, ciò non le consente di vederne i bisogni evolutivi specifici e di intercettare i suoi stati emotivi"

propria madre, che la schiaccia e le crea vissuti e fantasie angosciose, che la bambina esprime in sogni, disegni, racconti simbolici, dei quali troviamo traccia nella relazione del Centro Fregosi, nella CTU, nelle relazioni della casa famiglia "Il seme" (che parlano espressamente di inversione di ruoli e di carenze materne sul piano della percezione dei reali bisogni di crescita della bambina, nonostante una qualità degli incontri affettivamente significativa) e degli psicologi che la hanno seguita.

S. non è stata "vista" e protetta dalla madre, ma si è sentita responsabile della sicurezza della madre, dalla quale, peraltro, dipendeva essa stessa in misura preponderante per il proprio benessere e la propria sicurezza.

Per questo è stata descritta come ipercontrollante ed iperattivata anche nella relazione con la coppia affidataria, che sta facendo - anche questo è stato accertato in CTU - un impegnativo e fruttuoso lavoro per rassicurare la bambina e consentirle di vivere responsabilità adeguate alla sua età. "Rispetto alle funzioni genitoriali ricostruite nei colloqui e attraverso la valutazione dei documenti in atti, la signora sembra aver avuto costantemente la difficoltà di entrare in sintonia con la figlia (funzione significativa, significativa ed empatica), esponendo la minore a situazioni di conflitto che non hanno preservato adeguatamente lo sviluppo psico-emotivo della stessa."

Nel rispondere al terzo quesito posto dalla Corte il CTU ha chiarito che "Le difficoltà nella funzione genitoriale riscontrate nella sig.ra B. (risposta al quesito 1) sono proprie del quadropsicopatologico che affligge la signora. Tali difficoltà non sono recuperabili in quanto caratteristiche invariabili del quadro clinico difficilmente trattabili, se non attraverso approcci terapeutici multipli di durata pluriennale dal risultato incerto (Gabbard, 2002. Pag. 179)."

Esiti incerti, e tempi incompatibili con le esigenze impellenti ed a lungo sottovalutate di S., che ha già dieci anni; ed evidentemente potenzialmente pericolosissime, per S., le conseguenze di un nuovo distacco traumatico, per essere collocata presso una madre che, ancora oggi, non dispone di, e non propone, un progetto di vita realistico che preveda uno spazio di vita per la figlia, e che dopo tanti anni non ha ancora superate le gravi criticità sopra evidenziate.

Il CTU ha inoltre escluso che, data la conflittualità che ha caratterizzato la relazione madre-figlia a partire dall'adolescenza di S. B., che definisce la madre "fredda, anaffettiva e giudicante", sia plausibile ipotizzare un efficace ruolo di sostegno della S. nei confronti della genitorialità della figlia; le due non si vedono - al momento - da quasi due anni, da quando la B. si è allontanata dalla casa materna a maggio 2019, dopo l'udienza del Tribunale per i Minorenni all'esito della quale è stata decisa l'apertura della procedura per l'accertamento dello stato di abbandono della minore. La B. non si è sentita appoggiata

dalla madre nella gravidanza di S. (la madre riferisce di avere suggerito a M. C. l'interruzione di gravidanza date le condizioni di grave instabilità del nucleo, suggerimento dal quale la figlia ha tratto conferma della personale percezione di distanza affettiva).

S. B., dunque, non è in grado di assolvere in modo accettabilmente buono la funzione genitoriale nei confronti di S., né di recuperare queste capacità in un tempo compatibile con i bisogni della minore.

c) Quanto alla nonna materna, a fronte di un volenteroso e positivo coinvolgimento della stessa nella vita della nipote nei sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di adottabilità, del quale dà ampiamente atto la relazione semestrale della casa famiglia "il Seme" di Toffia, si rileva la solo sporadica presenza nel periodo antecedente, tanto che S. all'entrata nell'ultima casa famiglia quasi non ricordava la nonna e la ha sostanzialmente conosciuta dopo il collocamento a Toffia.

La costruzione della relazione con la nipote ha risentito certamente in modo significativo, e negativo, della relazione disfunzionale con la figlia S.; si è potuta consolidare solo dopo che la stessa S. si è trasferita presso di lei avendo perso ancora una volta, nel novembre 2018, lavoro e casa.

La disponibilità della nonna non supera tuttavia le criticità derivanti dalla grande differenza di età con la nipote, dall'esposizione alla presenza materna che l'affidamento alla nonna comunque comporterebbe per S., dal persistente e dannoso contesto di conflittualità e gelosia tra le due adulte, che S. ricorda e teme, dall'episodicità dei rapporti che ha caratterizzato la relazione con la nipote per tutta la vita di questa; non potendo ipotizzarsi la positività di una relazione di tipo genitoriale ancora da costruire, ma già geneticamente caratterizzata dalle convergenti serie criticità sopra indicate, alcune delle quali destinate verosimilmente ad aggravarsi, non esclude dunque la sussistenza dello stato di abbandono propedeutico alla adottabilità di S..

La stessa S. appare consapevole che le esigenze di sostegno affettivo, di sicurezza e di stabilità di S. sono assicurate dalla attuale condizione della minore, tanto che, dopo la CTU, pur non rinunciando alla domanda principale (verosimilmente ritenendo che l'adozione legittimante escluda il mantenimento di legami con la famiglia di origine) ha rinunciato a quella di affidamento della nipote, chiedendo soltanto di potere continuare ad avere con lei rapporti affettivi.

Nel corso del procedimento la nonna materna è effettivamente emersa come una figura positiva e affidabile, che S. ricorda con affetto, pur temperato dalla preoccupazione che

l'incontro possa mettere a rischio la sua nuova vita familiare. Per questo non appare censurabile la scelta, sulla quale la CTP S. sembra manifestare dubbi, di non riferire alla minore che anche la nonna ne aveva chiesto l'affidamento: a S. è stato chiesto se avesse piacere di vedere ancora la nonna, e su questo la minore ha manifestato le sue opinioni², esprimendo contestualmente con vigore e in ogni modo la propria volontà, che vuole che venga riportata al suo "giudice", di rimanere con la coppia affidataria.

Come già ricordato, a seguito della CTU la domanda di affidamento è stata rinunciata.

La CTP peraltro non ha contestato, nelle osservazioni alla relazione, la metodologia seguita dal Consulente d'ufficio né le valutazioni sulle parti e sulla minore. Ha anzi sottolineato come S. abbia chiaramente espresso in corso di CTU una sorta di rassegnazione circa la permanente problematicità materna; e ha posto l'accento sulla necessità che la bambina, il cui bisogno di essere accettata la spinge a dare di sé un'immagine integralmente positiva fino al compiacimento dell'adulto, mantenga un legame con il suo passato e non lo rimuova, per non incorrere nel rischio di sviluppare un "falso sé" modellato su quelle che ritiene essere le richieste delle figure di riferimento.

5. S. manifesta in ogni sede il suo desiderio e bisogno di una "vera" famiglia, e lo fa tanto chiaramente che nel 2019, ancora collocata in casa famiglia, dopo avere ipotizzato con gli operatori addirittura uno scenario di morte della madre riesce, pur a fatica, ad esprimere questo suo bisogno alla stessa madre naturale, dalla quale ottiene in quel momento - e si tratta di un atto di grande generosità da parte della stessa - il "permesso" di desiderarla e di averla, una nuova famiglia tutta per sé (vedi relazione della casa famiglia del 7/10/2019, alle pagine 4 e 5, che descrivono il dialogo, toccante, e le ripetute insistite richieste di S. agli operatori nello stesso senso; che quel dialogo abbia rappresentato per S. un punto di svolta è confermato dal fatto che la minore lo ha riportato anche alla dr.ssa Lombardi, con la quale ha fatto un percorso di sostegno dopo l'affidamento preadottivo, alla quale ha raccontato: "lo volevo una famiglia. Ho chiesto a mamma se era d'accordo e lei mi ha detto che se mi faceva felice potevo andare": pg. 23 rel. CTU).

La prospettiva di accertata (nel lungo tempo trascorso dall'inizio dell'osservazione del nucleo familiare) irrecuperabilità delle funzioni genitoriali, o impossibilità di costruirle senza che questo realizzi una lesione irreparabile del diritto della minore di beneficiare senza ulteriori rinvii di un

² Al CTU che le domandava se desiderava incontrare la madre e la nonna S. ha risposto: "magari ogni tanto, magari però con mia mamma no, cioè mamma e papà mi hanno detto che non è possibile con mamma ma magari con mia nonna ogni tanto farci una videochiamata così ma senza dirle dove abito, un posto bello di mare."

nucleo familiare a lei dedicato, onde evitare la sofferenza già emersa ed un grave danno evolutivo, integra i presupposti per la conferma della dichiarazione di adottabilità della minore. Ciononostante anche le segnalate esigenze di S. di continuità della memoria “storica” della propria vicenda di vita antecedente all’ingresso nella famiglia adottiva meritano di essere tutelate.

Questo Collegio è consapevole delle recenti aperture della Corte di cassazione, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali (che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella causa Zhou contro Italia, hanno ravvisato la violazione dell’art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) in merito alla percorribilità di una “terza via” alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), consistente nell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 c. 1 lett. d) l. 184/1983. Ciò in quanto l’impossibilità dell’affidamento preadottivo al quale il legislatore riconduce l’applicabilità dell’istituto viene letta, in chiave interpretativa, come impossibilità giuridica, per difetto del presupposto normativo dell’abbandono del minore.

Tale interpretazione è stata condivisa dalla Cassazione nelle recenti pronunce alle quali si è fatto riferimento (tra le più recenti cfr. Sez. 1 n. 1476/21).

Il ricorso a tale tipo di istituto, originariamente nato con altri fini, per realizzare quella che è stata definita una adozione “mite” che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, non appare tuttavia adeguato alla vicenda di S., che al momento della dichiarazione di adottabilità aveva trascorso gran parte della sua vita in un contesto di istituzionalizzazione, nel quale si collocano i suoi ricordi di vita con la madre, e che ha strutturato un modello di attaccamento invertito, nel quale la bambina si è assunta il peso di tutelare la madre dalle conseguenze delle sue azioni impulsive.

Per recuperare la sua età infantile S. ha bisogno di essere allontanata dalla madre, e di assumere pienamente il ruolo di figlia in una famiglia accogliente e protettiva, che le consenta di liberarsi dalle angosce e preoccupazioni che l’esperienza intima dell’abbandono e della solitudine le hanno trasmesso.

Se per tali ragioni non è percorribile la strada dell’adozione ex art. 44 citato, anche l’adozione legittimante non è tuttavia incompatibile, come più volte riconosciuto in numerose pronunce di merito, con la conservazione di contatti con alcune figure familiari che rispondano al bisogno di continuità affettiva del minore, indipendentemente dalla perdita del legame giuridico.

Come nel caso dell’art. 44, infatti, anche la dizione dell’art. 27 L. 184/83, secondo la quale con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, consente di essere letta con riferimento ai soli rapporti giuridici (con l’esclusione testuale del divieto matrimoniale).

I casi nei quali i Tribunali e le Corti di secondo grado sono pervenute, in base a tale interpretazione, a pronunciare adozioni piene accompagnate dal mantenimento dei rapporti con i congiunti ritenuti importanti per la vita del minore, ancorché non idonei a sopperire allo stato di abbandono, sono per lo più simili a quello oggetto della presente decisione, in particolare per l'età dei minori, e la memoria che questi hanno della vita precedente all'inserimento nella famiglia adottiva, e la positiva significatività del rapporto familiare coltivato in quel tempo (tra le molte, Trib. Bari del 2/11/2016; Trib. Sassari 15/9/2015; CdA Milano, sentenze n. 3/2021, n. 9/2014, sentenza 25/1/2018; CdA Torino, sent. n. 23/19 del 25/6/2019; sent. n. 157/2019 del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta; sent. n. 1487/14 della CdA di Brescia).

Anche questa Corte ritiene che l'interpretazione dell'art. 27 L. 184/83 per la quale la pronuncia di adozione recide esclusivamente i legami giuridici, e non quelli di fatto, sia la più aderente alle autorevoli indicazioni che giungono dalle Corti europee e che richiamano gli interpreti alla applicazione delle norme che riguardano i minori nel modo maggiormente rispondente alle variegate situazioni concrete, cercando, ove possibile, di ampliare lo strumentario dei provvedimenti adottabili nell'interesse del minore.

Ciò a patto che venga accertata la rispondenza di tale soluzione al preminente interesse del minore e vi sia una disponibilità della famiglia adottiva.

Nel caso di specie la figura materna non appare protettiva per la minore, e i limiti personologici che hanno portato la B. ad accesi contrasti con le figure a lei vicine ed alla rottura delle relazioni professionali, di cura e familiari costituiscono un rischio reale per la tenuta del nuovo nucleo familiare di S., nella delicata fase della sua costruzione. Questa, del resto, è anche la grande paura di S., che la manifesta anche verbalmente mostrando di vedere tale presenza come una minaccia alla sua attuale conquistata serenità ("le voglio ancora bene, ma non la penso più"... "diceva che non si trovava bene in quelle case famiglia, ma sicuramente era lei che dava problemi, c'aveva un carattere... non stavo tanto bene con mia madre... aveva sempre litigi con qualcuno").

Il CTU ritiene, inoltre, che in considerazione del travagliato rapporto con la mamma, della percezione che S. ha della madre, dell'equilibrio che S. sembra aver raggiunto in questo periodo, il ripristino degli incontri con la madre potrebbe rinnovare nella minore emozioni negative e destabilizzanti, quindi di pregiudizio per la bambina. "L'eventuale ripristino di una relazione con la mamma sarebbe comunque da effettuarsi con un intervento psicologico mirato alla cura del rapporto madre/figlia; ma tale intervento dovrebbe comunque essere subordinato ad una accettazione delle deficitarietà e ad un migliorato funzionamento

genitoriale da parte della sig.ra B.” (attualmente entrambi assenti). Tuttavia, tale miglioramento potrebbe derivare da un lungo percorso del quale non si può conoscere preventivamente l’esito; e si è già detto della impellenza che le esigenze di S. vengano poste al centro della sua vicenda di vita e non posposte ad un futuro incerto nell’an e nel quando.

Anche per tali ragioni la richiesta della madre di mantenere la frequentazione con la figlia non risponde all’interesse di S., e non può essere accolta.

Diversamente quanto alla nonna materna, che la nipote, anche dopo il significativo tempo trascorso dalla interruzione degli incontri, continua a ricordare e vedere come una figura positiva (“è una persona spettacolare”), e che ha mostrato stabilità caratteriale ed emotiva e senso di responsabilità non da ultimo seguendo, dal marzo 2019, una psicoterapia che la ha aiutata a sostenere adeguatamente il carico emotivo della ricostruzione, e poi interruzione, della relazione con la nipote, nel corso del procedimento (relazione dr.ssa Ilari datata febbraio 2021).

Il CTU, nel suo caso, ha raccomandato il mantenimento della relazione con la nipote, sottolineando che S. “ha e avrà bisogno di un riferimento storico collegato ai primi 8/9 anni della sua vita”.

L’attuale collocatario della bambina, interpellato, ha manifestato la sua disponibilità, nell’interesse di S., a consentire il mantenimento dei rapporti tra l’appellante e la minore.

La Corte ha consapevolezza dello sforzo aggiuntivo che tale generosa apertura richiede alla coppia adottante; ma proprio il perseguimento, oltre il proprio, dell’interesse superiore di S., che dalla nonna ha ricevuto, nei limiti delle possibilità concrete concesse a questa, affetto e accudimento, è la finalità dell’adozione.

Per tali motivi deve darsi incarico ai servizi sociali competenti in relazione al luogo di collocamento di S. di riattivare, con la collaborazione della famiglia adottiva, i rapporti tra la minore e la nonna mediante contatti telefonici, via internet e di videochiamata, con la frequenza adeguata al mantenimento del rapporto ed alla risposta di S., valutando in seguito e secondo l’interesse della minore la possibilità di effettuare annualmente eventuali incontri in presenza, facendo salva l’esigenza di mantenere riservata l’identità dei genitori adottanti ed il collocamento della minore.

Sussistono giustificati motivi, in ragione delle tematiche trattate e della natura delle questioni, per compensare tra le parti le spese di lite della procedura principale e quelle di CTU, mentre quelle relative ai procedimenti incidentali attivati in corso di causa e rimesse al definitivo

vengono poste a carico, in solido, delle appellanti e liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 26/2020 del Tribunale per i Minorenni di Roma, pronunciata il 16/12/2019 e pubblicata il 27/1/2020 nel procedimento n. 53/2019/AB, così provvede:

- Dispone che i servizi territoriali competenti in relazione al luogo di residenza della minore S. C., in collaborazione con la famiglia adottiva, con i tempi e le modalità meglio rispondenti agli interessi della minore, predispongano ed attuino la ripresa degli incontri della minore con la nonna S. S., mediante contatti telefonici, via internet e di videochiamata, con la frequenza adeguata al mantenimento del rapporto ed alla risposta di S., valutando in seguito e secondo l'interesse della minore la possibilità di effettuare annualmente eventuali incontri in presenza, facendo salva l'esigenza di mantenere riservata l'identità dei genitori adottanti ed il collocamento della minore;
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Compensa tra le parti le spese dei procedimenti principali riuniti e quelle della CTU; condanna S. B. e S. S., in solido, al pagamento delle spese di lite delle procedure incidentali n. 50477-1/2020 VG e n. 50477-2/2020 VG della curatrice speciale avv. Filomena Silipo, liquidandole secondo tabelle nella misura complessiva di € 2.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi all'Erario stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/9/2021

Elisabetta Pierazzi – est.

Gianna Maria Zannella - Presidente